

DOLCE & GABBANA

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

IL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI DI DOLCE&GABBANA STABILISCE I PRINCIPI FONDAMENTALI, GLI STANDARD ETICI E LE RESPONSABILITÀ CHE TUTTI I FORNITORI DEVONO RISPETTARE NELLE LORO OPERAZIONI COMMERCIALI E LUNGO TUTTA LA CATENA DI FORNITURA PER GARANTIRE PRATICHE SOSTENIBILI, TRASPARENTI E SOCIALMENTE RESPONSABILI.

Adottato a novembre 2024 Aggiornato a giugno 2025

Indice

PREMESSA	4
Articolo 1 – Destinatari e ambito di applicazione	4
Articolo 2 – Principi Generali	4
2.1 Persone	4
2.2 Ambiente	6
2.3 Etica aziendale	8
Articolo 3 – Monitoraggio e implementazione	9
3.1 Osservanza dei Principi Generali	9
3.2 Segnalazione e sistema di whistleblowing	10
Articolo 4 - Aggiornamento del Codice di Condotta	10

PREMESSA

Dolce & Gabbana¹ è fermamente impegnata nel condurre le proprie attività con integrità, etica e responsabilità, conformemente con i principi di Responsabilità Sociale d'Impresa² e i più elevati standard di condotta aziendale.

In tale contesto, Dolce & Gabbana intende promuovere con i propri Fornitori (come di seguito definiti) il rispetto e la piena condivisione dei propri valori e principi fondamentali contenuti nel proprio Codice – di cui il presente Codice di Condotta Fornitori (di seguito "Codice di Condotta") ne costituisce una naturale derivazione in termini di aspettativa di correttezza, trasparenza ed integrità da parte dei Fornitori stessi – nonché i principi e valori di cui alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, negli *International Labor Standards* dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nei *The Children's Rights and Business Principles* sviluppati da Save the Children, UNICEF e UN Global Compact, nonché le direttive del *Global Compact* delle Nazioni Unite e delle Linee Guida dell'OCSE destinate alle Imprese Multinazionali.

Articolo 1 - Destinatari e ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutti i fornitori e subfornitori³ (da intendersi, anche solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i fornitori di materie prime, semilavorati, façonisti, servizi, distributori, produttori, locatori e qualsiasi terzo che abbia un rapporto commerciale o d'impresa con Dolce & Gabbana; di seguito solo i "Fornitori") affinché gli stessi applichino – in particolare - le regole, le prassi ed i principi comuni in materia di standard di lavoro e responsabilità sociale, salvaguardia dell'ambiente, etica e integrità aziendale.

A tal fine, il pieno rispetto del presente Codice di Condotta (inclusa ogni sua successiva modifica ed integrazione) da parte di ogni singolo Fornitore rappresenta condizione essenziale per avviare o mantenere qualsiasi rapporto commerciale o d'impresa con Dolce & Gabbana.

Articolo 2 - Principi Generali

2.1 Persone

I Fornitori sono tenuti a rispettare tutti i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le normative locali applicabili in materia di lavoro, come meglio approfondito qui di seguito.

2.1.1 Divieto di lavoro minorile

È vietato ai Fornitori assumere o impiegare persone che non abbiano raggiunto l'età minima per l'assunzione o l'ammissione nel mercato del lavoro come previsto dalla normativa del Paese in cui opera il Fornitore (e, comunque, non inferiore a 15 anni) o che non abbiano completato l'istruzione obbligatoria. Inoltre, i Fornitori devono impegnarsi a non assegnare a persone di età inferiore ai 18 anni compiuti che comportino rischi elevati per la loro

¹ Nel presente documento per "Dolce & Gabbana" deve intendersi la società Dolce & Gabbana S.r.l., società di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Goldoni 10 e/o qualsiasi società ad essa affiliata, controllata o controllante, così come qualsiasi altra società appartenente al gruppo Dolce & Gabbana (il "Gruppo Dolce & Gabbana").

² La Responsabilità Sociale d'impresa (RSI) o Corporate Social Responsibility (CSR) è, secondo la Comunicazione UE n. 681 del 2011, "la responsabilità delle imprese per gli impatti che hanno sulla società". RSI, sempre secondo l'Unione europea, significa soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri stakeholders, come ad esempio il personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento.

³ Da intendersi qualsiasi fornitore di prodotti, materie prime, semilavorati o servizi coinvolto nella filiera di un Fornitore

salute e sicurezza fisica, morale e sociale o che non gli consenta di ultimare (ad esempio, con l'adibizione ad orario di lavoro notturno) oppure di frequentare scuole dell'obbligo o di mestiere.

2.1.2 Divieto di lavoro forzato, caporalato, schiavitù moderna, tratta e prigionia

È vietata ai Fornitori qualsiasi forma di uso o sfruttamento del lavoro forzato, obbligatorio, servitù e tratta di esseri umani, schiavitù moderna, caporalato o qualsiasi forma di coercizione fisica o psicologica. I Fornitori devono garantire che tutti i loro Dipendenti⁴ siano stati regolarmente assunti e lavorino consensualmente, e che abbiano la possibilità di rassegnare liberamente e senza alcuna costrizione le proprie dimissioni.

2.1.3 Divieto di discriminazione

Tutti i Dipendenti del Fornitore non devono essere destinatari di qualsiasi forma di discriminazione sia in fase di assunzione che nel corso del rapporto di lavoro basata – anche indirettamente - su sesso, età, orientamento sessuale, gravidanza, etnia, nazionalità, origine sociale, religione, opinioni politiche, appartenenza o attività sindacale, disabilità.

2.1.4 Salute e sicurezza sul lavoro

Tutti gli ambienti di lavoro dei Fornitori in cui operano i propri Dipendenti (incluso il personale di eventuali subfornitori autorizzati) dovranno essere sani e sicuri, secondo le leggi e i regolamenti vigenti, al fine di evitare incidenti, infortuni e di prevenire il verificarsi di malattie professionali e problemi di salute associati all'attività lavorativa. E ciò include la predisposizione di adeguati piani di emergenza, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva, formazione sulla salute sicurezza sul lavoro, la messa in atto di politiche e processi appropriati per valutare, prevenire e mitigare i rischi per la salute fisica e mentale dei Dipendenti.

I Fornitori devono, inoltre, fornire ai propri Dipendenti (incluso il personale di eventuali subfornitori autorizzati) accesso ad acqua potabile sicura, servizi igienici accessibili, puliti e adeguati, nonché - ove applicabile - alloggi e/o mense o strutture per la ristorazione, per la preparazione di alimenti, nonché spogliatoi puliti, sicuri e non sovraffollati.

2.1.5 Rapporti di lavoro e retribuzioni

Tutti i Fornitori dovranno assumere i propri Dipendenti mediante contratti di lavoro regolari e conformi alle leggi locali garantendo un livello di retribuzione equo che rifletta le conoscenze e competenze di ogni individuo, senza pregiudizi personali e differenze di genere. In particolare, il Fornitore dovrà sempre provvedere tempestivamente al pagamento delle retribuzioni remunerando gli straordinari secondo quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva secondo il criterio di maggiore rappresentatività, nonché rispettare tutte le previsioni normative applicabili in materia di previdenza e contribuzione. In ogni caso, la retribuzione offerta e pagata ai Dipendenti dovrà sempre garantire, da sola, un'esistenza libera e dignitosa ad ogni dipendente e la sua famiglia.

2.1.6 Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Dolce & Gabbana rispetta il diritto dei Dipendenti, se previsto dalla normativa locale, di formare sindacati e di partecipare a trattative collettive. I Fornitori devono impegnarsi in un dialogo aperto e costruttivo con i Dipendenti e i loro rappresentanti sindacali (se presenti) non impedendone la formazione, fornendo - ove previsto anche dalla normativa applicabile - strutture adeguate per riunirsi e discutere di questioni legate al lavoro (es. orari di lavoro ragionevoli, retribuzione, sicurezza sul lavoro, pari opportunità) e concedere loro il tempo necessario, senza perdita di retribuzione e benefici, per svolgere le loro legittime attività sindacali. Sono vietate l'intimidazione, le minacce o le pratiche discriminatorie contro i rappresentanti sindacali (se presenti) dei Dipendenti.

DOLCE & GABBANA 5

_

⁴ Per Dipendenti (di seguito solo "**Dipendenti**") si intende tutto il personale dipendente ed i collaboratori impiegati, a vario titolo, dal Fornitore.

2.1.7 Orario di lavoro

I Fornitori dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro, straordinario, pause, riposi e ferie. Salvo diverse previsioni di legge o della contrattazione collettiva, l'orario di lavoro non deve superare le 48 ore settimanali. In caso di periodi di picchi o carichi di lavoro eccezionali che superino i limiti di legge o della contrattazione collettiva, i Fornitori sono tenuti a sviluppare un piano per ripristinare l'orario lavorativo in conformità a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

2.1.8 Divieto di molestie ed abusi

I Fornitori dovranno sempre trattare i propri Dipendenti con dignità e rispetto astenendosi da qualsiasi forma di molestia, abuso e/o violenza fisica, morale o psicologica (incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, coercizioni o pressioni, punizioni corporali, sanzioni disciplinari economiche non previste dalla normativa o dalla contrattazione collettiva, etc.) sia durante il rapporto di lavoro che in sede di selezione dei Dipendenti. A tal fine, anche attraverso l'adozione di sistemi di *whistleblowing*, i Fornitori dovranno incoraggiare i Dipendenti a segnalare eventuali situazioni o episodi di abuso da parte di altro personale dipendente.

2.2 Ambiente

Dolce & Gabbana richiede ai propri Fornitori il rispetto delle leggi ambientali vigenti, la protezione della biodiversità, e la riduzione degli impatti ambientali, come meglio approfondito qui di seguito.

2.2.1 Riduzione dell'impatto energetico e delle emissioni di gas serra

È richiesto ai Fornitori di impegnarsi a misurare i propri consumi energetici e le emissioni di gas serra prodotte, a dedicarsi attivamente alla loro diminuzione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale sia nazionali che internazionali, e a fornire i dati a Dolce & Gabbana per eventuali esposizioni esterne.

2.2.2 Gestione responsabile dei consumi d'acqua

È richiesto ai Fornitori di impegnarsi a controllare attentamente il consumo idrico nelle loro operazioni, adottando strategie efficaci per diminuirne l'uso, incentivare il riciclo dell'acqua e ottimizzare la gestione degli scarichi, rispettando le normative vigenti relative ai prelievi e scarichi idrici.

2.2.3 Gestione responsabile dei rifiuti

È richiesto ai Fornitori di gestire i rifiuti prodotti nel rispetto delle normative vigenti, e di implementare e comunicare i piani per la riduzione dei rifiuti, puntando a massimizzare il recupero e riciclo delle risorse.

2.2.4 Utilizzo di materie prime certificate

Dolce & Gabbana è impegnata nella selezione e nell'utilizzo di materie prime di elevata qualità e sostenibilità ambientale e sociale. Nel percorso di evoluzione dei materiali e delle pratiche di acquisto e approvvigionamento, Dolce & Gabbana favorisce Fornitori che utilizzino materie prime sostenibili certificate e tracciabili.

I Fornitori si impegnano a fornire a Dolce & Gabbana le certificazioni a supporto delle materie prime consegnate, laddove applicabili e richieste in fase di acquisto, in linea con gli standard leader a livello internazionale, per poter garantire trasparenza e solidità dell'attributo.

L'elenco delle certificazioni prioritarie per Dolce & Gabbana Srl può essere consultato nel documento "Preferred Material List". Per Dolce&Gabbana Beauty si applica il Regolamento Cosmetico Europeo 1223/2009 che elenca i

requisiti dei prodotti e del packaging cosmetico; inoltre, i Fornitori sono tenuti al rispetto delle disposizioni elencate all'interno della Black List Packaging e nella Black List Prodotto.

I Fornitori si rendono disponibili a collaborare con Dolce & Gabbana per l'ottenimento di ulteriori certificazioni di sostenibilità dei processi a supporto di iniziative di collaborazione avviate che debbano godere di esposizione esterna.

2.2.5 Animal welfare

Dolce & Gabbana promuove attivamente il benessere animale, richiedendo che i Fornitori assicurino trattamenti etici agli animali in tutte le fasi della loro vita. È essenziale che gli animali ricevano cure adeguate e che l'abbattimento avvenga senza dolore, rispettando le linee guida della Commissione Europea e della World Organisation for Animal Health, nonché le *Five Freedoms* dell'UK Farm Animal Welfare, che fanno da riferimento nel settore a livello internazionale:

- PRINCIPIO I Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione, tramite il libero accesso ad acqua fresca e ad una dieta che mantenga in piena salute e pieno vigore;
- PRINCIPIO II Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, fornendo un ambiente adeguato con aree confortevoli in cui rifugiarsi e riposare;
- PRINCIPIO III Libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie, tramite profilassi, rapida diagnosi e trattamento;
- PRINCIPIO IV Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali, fornendo spazi sufficienti, strutture adeguate e la compagnia di altri soggetti della stessa specie;
- PRINCIPIO V Libertà dalla paura e dal disagio, assicurando condizioni e trattamenti che evitino stress, paura e altre emozioni negative.

Nel caso delle pelli esotiche e da specie protetta, i Fornitori devono osservare le normative internazionali sulla conservazione delle specie a rischio, in linea con la Convenzione CITES.

2.2.6 Gestione dei Chemicals e Restricted Substances List

Dolce & Gabbana è fortemente impegnata nella riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle proprie attività, in particolare per quanto riguarda la gestione dei prodotti chimici impiegati nella produzione. A questo scopo, l'azienda adotta pratiche di utilizzo sicuro e responsabile dei prodotti chimici, mira alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose e privilegia l'impiego di prodotti chimici certificati. Inoltre, Dolce & Gabbana si attiene rigorosamente alla propria Restricted Substances List (RSL), un elenco di sostanze soggette a restrizioni rilasciato da Dolce & Gabbana in linea con le normative internazionali, che tutti i Fornitori sono tenuti a rispettare, consultabile all'interno del Capitolato Chimico allegato al contratto.

Per Dolce&Gabbana Beauty, si rimanda al Regolamento Cosmetico Europeo 1223/2009, alla Black List Packaging e Black List Prodotto, come definito al punto 2.2.4.

2.2.7 Trasparenza & tracciabilità

In un mondo sempre più connesso e informato, la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni commerciali non sono solo aspettative del mercato, ma imperativi etici che Dolce & Gabbana assume con estrema serietà. Dolce & Gabbana si impegna a promuovere un ambiente di lavoro che non solo rispetti, ma anche valorizzi, la trasparenza e la tracciabilità lungo tutta la catena del valore.

2.2.8 Tracciabilità delle materie prime e dei prodotti

Dolce & Gabbana ritiene essenziale la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti per garantire la trasparenza lungo l'intera catena di fornitura, cruciale per assicurare il rispetto dei principi di responsabilità sociale e ambientale dell'azienda. Pertanto, Dolce & Gabbana richiede ai suoi Fornitori di fornire dettagli chiari sull'origine delle materie prime, sui metodi di produzione impiegati e su tutte le certificazioni disponibili del Fornitore e dei materiali.

È fondamentale che i Fornitori condividano tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità completa dei prodotti, supportando così il rispetto dei diritti umani e la protezione ambientale lungo la catena di fornitura.

La tracciabilità aiuta inoltre Dolce & Gabbana a prevenire impatti ambientali negativi come la deforestazione illegale, l'inquinamento e lo sfruttamento eccessivo delle risorse, promuovendo pratiche di produzione e trasporto sostenibili e contribuendo alla conservazione della biodiversità.

2.2.9 Comunicazione aperta e onesta

Dolce & Gabbana si aspetta che i Fornitori siano completamente trasparenti riguardo alle loro pratiche operative e che collaborino attivamente con l'azienda per garantire l'adempimento al Codice. I Fornitori sono tenuti a fornire tutte le informazioni rilevanti relative alle loro pratiche sociali e ambientali, facilitando un dialogo aperto e costruttivo.

2.3 Etica aziendale

2.3.1 Valorizzazione dell'artigianalità e del Made in Italy

Dolce & Gabbana valorizza profondamente il patrimonio culturale e artistico dei territori italiani nei quali opera. La tutela del Made in Italy e la promozione dell'artigianato locale sono pilastri fondamentali della filosofia aziendale. In questo contesto, è essenziale che i Fornitori agiscano attivamente contro la contraffazione e assicurino che l'indicazione di origine sui prodotti sia sempre autentica e legittima, contribuendo non solo al mantenimento, ma anche al rafforzamento del benessere economico e sociale delle comunità locali, rispettando e promuovendo il valore intrinseco del Made in Italy.

2.3.2 Rispetto delle leggi

I Fornitori sono tenuti a operare con la massima trasparenza, rispettando i principi di legalità, lealtà e correttezza. Qualora emergano discrepanze tra le disposizioni di altre leggi e quelle del presente Codice, i fornitori sono obbligati a segnalarle immediatamente a Dolce & Gabbana.

2.3.3 Codice Etico e Modello Organizzativo

I Fornitori prendono atto che Dolce & Gabbana ha adottato il Codice Etico e il Modello Organizzativo ai sensi del Decreto 231/2001 (il "Codice Etico" e il "Modello Organizzativo"), e dichiarano di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo, liberamente consultabili dal sito web alla pagina http://www.dolcegabbana.it/corporate/#.

I Fornitori dichiarano e garantiscono che, nell'espletamento delle attività previste dagli accordi intercorsi con Dolce & Gabbana (per semplicità, di seguito, solo il "Contratto"), coloro che vestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa partner e coloro che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'impresa nonché i propri Dipendenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto ad omissione e non daranno origine ad alcun fatto non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001 a carico di Dolce & Gabbana.

In caso di inadempimento anche solo parziale da parte dei Fornitori della presente disposizione, Dolce & Gabbana avrà la facoltà di risolvere in qualsiasi momento e con effetto immediato il Contratto, fermo restando il diritto di Dolce & Gabbana al risarcimento per i danni che possano derivare dal predetto inadempimento.

2.3.4 Anticorruzione

I Fornitori sono tenuti a condurre tutte le operazioni con la massima integrità, astenendosi dal praticare o accettare tangenti, gratificazioni illecite o qualsiasi altra forma di corruzione. Devono operare in modo completamente etico e trasparente, rispettando rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti anticorruzione vigenti.

2.3.5 Confidenzialità e protezione delle informazioni

I Fornitori devono rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute da Dolce & Gabbana, richiedendo autorizzazione prima di condividerle e garantendo la non divulgazione dei dettagli tecnici, disegni e know-how esclusivi di Dolce & Gabbana, utilizzabili solo per la produzione interna. I Fornitori sono tenuti a rispettare le misure minime di sicurezza impartite da Dolce & Gabbana per garantire la confidenzialità, disponibilità ed integrità delle informazioni trattate, in particolare per la gestione dei dati personali. In tutti i casi, si richiede di cessare l'uso delle informazioni alla fine dell'incarico, e di evitare pratiche commerciali che violino le norme su concorrenza leale e antitrust.

2.3.6 Antiriciclaggio

Dolce & Gabbana implementa misure efficaci per contrastare il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il finanziamento di attività illecite. Pertanto, i Fornitori devono astenersi dall'avviare o mantenere relazioni commerciali e finanziarie quando sussistano fondati sospetti di coinvolgimento in attività di riciclaggio. Inoltre, si richiede ai Fornitori di gestire i flussi finanziari con rigore, evitando qualsiasi irregolarità che potrebbe sollevare dubbi sulla legittimità delle risorse finanziarie.

2.3.7 Conflitto di interessi

I Fornitori dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa risultare in conflitto con gli interessi di Dolce & Gabbana. Secondo questo principio, Dolce & Gabbana deve essere tempestivamente informata di qualsiasi forma di conflitto di interessi o situazione che presenti un potenziale conflitto d'interessi. Nel corso del rapporto contrattuale o commerciale con Dolce & Gabbana o ai fini della sua instaurazione o mantenimento, i Fornitori non dovranno mai cercare di trarre vantaggio - sotto qualsiasi forma - dal loro rapporto personale con i Dipendenti di Dolce & Gabbana (sia esso lavorativo o extralavorativo).

Articolo 3 - Monitoraggio e implementazione

3.1 Osservanza dei Principi Generali

Al fine di verificare il rispetto del presente Codice di Condotta, Dolce & Gabbana potrà effettuare, tramite propri dipendenti e/o soggetti terzi incaricati, controlli ed ispezioni presso le sedi e gli stabilimenti del Fornitore allo scopo di verificare la conformità ai Principi Generali di cui al presente Codice di Condotta.

A tal fine, i Fornitori dovranno concedere la massima collaborazione a tali verifiche, incluso l'accesso ai locali, edifici ed ambienti di lavoro (ivi inclusi, gli eventuali alloggi, mense o strutture di ristorazione usate dai Dipendenti), consentire l'accesso e l'esame della documentazione richiesta, fornire le copie richieste ed i relativi chiarimenti, concedere di scattare fotografie e tenere, ove necessario, colloqui riservati con i Dipendenti (ivi incluso il personale di ditte esterne, anche solo indirettamente coinvolto in attività legate all'ambiente di lavoro).

Nel caso, a seguito di tali attività di verifica, dovesse essere riscontrata una non conformità del Fornitore a quanto nel presente Codice di Condotta, Dolce & Gabbana potrà riservarsi di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore oppure richiedere a quest'ultimo di adottare misure correttive entro un termine ragionevole e fatte salve ogni ed eventuali diverse previsioni previste dal contratto in essere col Fornitore.

A tal fine, i Fornitori si devono impegnare ad osservare tutti i Principi Generali descritti nell'articolo 2. Al fine di valutare la conformità di quanto stabilito nel presente Codice, Dolce & Gabbana si riserva di implementare le seguenti pratiche:

- **Valutazione dei Fornitori:** Dolce & Gabbana si riserva di condurre una valutazione approfondita dei potenziali Fornitori per assicurare il rispetto dei criteri di questo Codice.

- **Monitoraggio dei Fornitori:** Dolce & Gabbana si riserva di monitorare regolarmente le prestazioni dei Fornitori per garantire che continuino a rispettare i principi di questa Politica.
- Audit dei Fornitori: Dolce & Gabbana si riserva di condurre audit periodici dei Fornitori per verificare la loro conformità a questa Politica.
- **Formazione dei Fornitori:** Dolce & Gabbana si riserva di supportare i Fornitori attraverso la formazione necessaria per comprendere e rispettare i principi di questo Codice.

I Fornitori devono assicurare che i propri Dipendenti rispettino, per quanto di loro competenza, i Principi Generali.

3.2 Segnalazione e sistema di whistleblowing

I Fornitori sono tenuti a segnalare qualsiasi ed eventuale dubbio sull'applicazione e la conformità al presente Codice di Condotta a Dolce & Gabbana; ivi inclusi eventuali propri Dipendenti, ex-Dipendenti ovvero qualsiasi altro soggetto che ha agito in nome e per conto di Dolce & Gabbana o del Fornitore stesso. A tal fine, il Fornitore potrà effettuare tali segnalazioni – anche in forma anonima – mediante il sistema di *whistleblowing* di Dolce & Gabbana accessibile tramite la piattaforma web https://whistleblowing.dolcegabbana.it e con garanzia di anonimato e riservatezza.

Articolo 4 - Aggiornamento del Codice di Condotta

Per assicurare che questo Codice di Condotta rimanga sempre adeguato ed efficace, Dolce & Gabbana potrà aggiornare periodicamente i contenuti e le procedure di attuazione, in risposta a nuovi sviluppi legislativi, best practices e feedback ricevuti dalle parti interessate.